

DELIBERA N. 17/06/CSP

**Segnalazione del Sen. Roberto Manzione
(Vice Presidente Gruppo Parlamentare Margherita D.L. – L’Ulivo)
nei confronti della testata giornalistica telematica “www.salernonotizie.it”
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la segnalazione del sen. Roberto Manzione, in qualità di Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Margherita D.L. – L’Ulivo, trasmessa dalla Guardia di Finanza Comando 1a Compagnia di Salerno, pervenuta in data 31 ottobre 2005 (prot. n. 22720/05/NA), nella quale si asserisce l’illegittima diffusione del sondaggio sulla testata giornalistica telematica “www.salemonotizie.it”, tendente ad accertare il gradimento riscosso da alcuni personaggi politici salernitani rispetto alla prossima scelta del Sindaco di Salerno, con particolare riferimento ai dati delle preferenze espresse;

RITENUTO di non potersi procedere all’avvio di un’istruttoria in quanto la segnalazione non risulta accompagnata – come richiesto dall’articolo 10, comma 1, della citata legge n. 28 del 2000 - dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui al medesimo articolo 10, stesso comma, lettere b), c) e d);

RITENUTO, altresì, che la fattispecie in esame non rientra nella tipologia dei sondaggi disciplinati dall’articolo 8 della citata legge n. 28 del 2000, non trattandosi di

rilevazione demoscopica rappresentativa effettuata con metodi statistici adeguati il cui risultato può essere generalizzato, bensì di raccolte di opinioni trasmesse via internet dai visitatori;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti